

# Frequently Asked Questions

## Sezione scioglimento di un ente

### **1.- Quali sono gli adempimenti da predisporre in caso di scioglimento di una Onlus?**

In caso di scioglimento una Onlus deve assumere il parere preventivo dell'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge n. 662/96 che a seguito della L. n. 44 del 26.04.2012, art. 8, comma 23 è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali. Le richieste di parere dovranno essere presentate compilando il modello reperibile sul sito del Ministero del Lavoro allegando la documentazione in esso indicata ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)>Area Sociale>Agenzia terzo settore>Documenti).

### **2.- La richiesta di parere deve essere presentata anche in assenza di patrimonio residuo da devolvere?**

Sì, l'acquisizione del suddetto parere è obbligatoria e vincolante anche nel caso in cui l'ente abbia cessato la propria attività e non abbia alcun residuo patrimoniale da devolvere ad altro ente.

### **3.- La richiesta di parere deve essere presentata anche in caso di perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente?**

Sì, in tal caso il patrimonio residuo da devolvere è limitato all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente ha fruito della qualifica di Onlus, anche per tale ipotesi il modello e la documentazione specifica da presentare sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro.

### **4.- In caso di provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus da parte dell'Agenzia delle Entrate per accertamento della mancanza dei requisiti formali sin dal momento dell'iscrizione, sussiste l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo?**

Sì, in tale ipotesi la devoluzione riguarderà l'incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l'associazione abbia indebitamente fruito della qualifica di Onlus. In tal caso l'ammontare del patrimonio soggetto all'obbligo devolutivo è da intendersi al netto di eventuali imposte, sanzioni, interessi dovuti dall'ente all'Agenzia delle Entrate.

### **5.- E' possibile non individuare un ente al quale devolvere il residuo patrimoniale?**

L'associazione deve necessariamente individuare un soggetto a cui devolvere il patrimonio residuo, da indicare di regola nel verbale assembleare che delibera lo scioglimento; tuttavia è possibile effettuare tale individuazione con atto separato dell'ente a firma del legale rappresentante/liquidatore delegato alle procedure di estinzione dell'ente, purché disposto nello statuto o deliberato nel verbale di scioglimento.

### **6.- In caso di scioglimento di una Onlus l'ente beneficiario al quale devolvere il residuo patrimoniale deve essere anch'esso obbligatoriamente una ONLUS?**

Come precisato all'art. 10, comma 1, lett. f) del DLgs n.460/97 la devoluzione del patrimonio residuo può essere effettuata ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure a fini di pubblica utilità, e pertanto non esclusivamente ad altra onlus. In particolare laddove il beneficiario sia un ente non profit privo della qualifica di Onlus dovrà avere i seguenti requisiti statutari: divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione; previsione di una clausola devolutiva del patrimonio residuo in caso di scioglimento previo parere dell'organismo di controllo.

**7.- E' possibile inviare in visione prima di redigere l'atto di scioglimento tutta la documentazione per l'adozione del parere devolutivo?**

Non è possibile inviare la documentazione in visione prima che l'associazione si sciolga, pertanto si dovranno inoltrare tutti i documenti richiesti nella loro redazione definitiva, debitamente datati e sottoscritti; tuttavia, laddove venissero riscontrate inesattezze o carenze queste verranno tempestivamente segnalate all'ente al quale verranno fornite tutte le indicazioni utili per apportare le correzioni richieste assegnando un nuovo termine per la presentazione dell'atto modificato e/o integrato.

**8.- Il parere devolutivo può essere richiesto prima della chiusura della procedura di liquidazione dell'ente?**

E' opportuno che l'associazione chieda il parere all'organo di controllo terminata la propria procedura di liquidazione, indicando così quale sia l'effettivo patrimonio residuo da devolvere. L'esatta indicazione dell'importo residuo deve risultare dal bilancio finale di liquidazione ed esplicitamente riportata nella lettera di accettazione dell'ente ricevente.

**9.- Anche gli enti non profit che non hanno la qualifica di Onlus devono richiedere il parere preventivo all'organismo di controllo?**

Per gli enti di tipo associativo non commerciali privi della qualifica di Onlus l'art. 148 comma 8 lett. b) (ex art.111) del TUIR n.917 del 1986 prevede, al fine di godere del regime fiscale agevolato, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo *sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge*. Pertanto l'obbligo di richiedere il parere preventivo all'organo di controllo sussiste laddove l'ente non profit abbia espressamente inserito nel proprio statuto tale clausola devolutiva.

**10.- Si può devolvere il patrimonio residuo prima della richiesta di parere all'organismo di controllo?**

Non può essere disposto alcun trasferimento patrimoniale in favore del beneficiario prima dell'emissione del parere devolutivo previsto. A tal fine si precisa che vengono considerate devoluzioni anche i trasferimenti patrimoniali/donazioni effettuati in prossimità dello scioglimento dell'ente.

**11.- Si possono devolvere anche beni materiali?**

La devoluzione può avere ad oggetto anche beni materiali non liquidati purché analiticamente individuati in genere e quantità nel verbale di scioglimento o nel bilancio finale di liquidazione e riportati nella lettera di accettazione del beneficiario.